

## PON Città Metropolitane 2014-2020

### SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall' ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale:

*Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità - Via Villagrazia*

**CIG 7803978E5C - CUP D75C17000180006**

ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di alloggi  
Azione 4.1.1– Realizzazione e recupero di alloggi  
Intervento: PA4.1.1.b

Versione **1.0** del **01.02.2019**



# Palermo

### Schema di Contratto di incarico

*recante patti e condizioni per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall' ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale:*

*Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità - Via Villagrazia*

**CIG 7803978E5C - CUP D75C17000180006**

Tra

- il/la \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via /piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_), nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e

- il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

*proprio*, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

*(oppure)*

dell'*associazione professionale* di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

*(oppure)*

della *società di* \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 46, comma 1, lettera \_\_ del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominata " \_\_\_\_\_ ", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

*(oppure)*

del *consorzio stabile di società* di cui all'articolo 46 c.1 lett. f) del decreto legislativo n. 50 del 2016 denominato " \_\_\_\_\_ ", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_; quale operatore economico

*(scegliere la fattispecie pertinente)*

singolo;

*(oppure)*

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016), con atto di mandato rogato dal notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

### **Premesso**

che con determinazione del dirigente del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni del *Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza*

*in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall' ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale:*

*Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità - Via Villagrazia*

CIG 7803978E5C - CUP D75C17000180006

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50 del 2016, alle prescrizioni del D.M. 28/01/2017, e del Documento Preliminare per la Progettazione.

5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

a) il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente: D75C17000180006

b) il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'affidamento è il seguente: 7803978E5C

#### **Art. 1bis. (Struttura operativa)**

La composizione della **struttura operativa** che dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, con indicazione delle rispettive qualifiche professionali, le prestazioni professionali che saranno svolte da ogni individuo, l'anno e il numero di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, la presenza dei titoli per la mansione di Coordinatore per la sicurezza, è di seguito riportata:

.....

Il Direttore dei lavori si avvarrà di un ispettore di cantiere che svolgerà il proprio ruolo a norma di legge, assicurando la presenza quotidiana, e del quale sono precisati nome, l'anno e il numero di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza:

.....

## **Art. 2. (Obblighi legali)**

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «*best practice*», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

## **Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
  - a) Progettazione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche;
  - b) Direzione dell'esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche e certificazione della Regolare Esecuzione;
  - c) Esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche;
  - d) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva;
  - e) Progettazione esecutiva;
  - f) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 d.lgs.81/2008;
  - g) Direzione Lavori, misura e contabilità e certificazione della Regolare Esecuzione;

- h) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008;
- i) Pratiche catastali;

2. Il dettaglio delle prestazioni da affidare è indicato nel prospetto, allegato al presente contratto, sotto la sigla «CP», denominato «Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente «Allegato «CP»»), richiamato al successivo articolo 24. L'Allegato CP costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle indicazioni del Documento Preliminare della Progettazione; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile unico del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve controdedurre tempestivamente, qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della *"best practice"*, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
- e) dichiarare di aver preso visione del documento preliminare alla progettazione repertorio n° \_\_\_\_ dell'\_\_\_\_\_, e di accettarlo senza riserve.



4. Le prestazioni di progettazione, direzione dell'esecuzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, queste ultime conformi alle previsioni progettuali, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da consentire la redazione e l'approvazione del progetto dell'opera.

5. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

6. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del D.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

7. La prestazione di svolgimento delle pratiche catastali deve garantire la presenza di tutti gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, verifiche, provvedimenti necessari per l'utilizzo dell'opera.

8. La sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 8, comma 2, deve essere impostata secondo le istruzioni dell'Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo.

9. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista **nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato, allegata al presente contratto.**

10. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

- a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
- d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;

**Art. 3bis. (Indagini strutturali, geognostiche e geofisiche)**

1. La progettazione e l'esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche dovrà avvenire nel rispetto della normativa tecnica di settore, ed in particolare:

- D.M. 14.01.2008
- Circolare 02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP.
- DPR 380 del 06/06/2001
- O.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm. e ii.
- D.D.G. n° 1372 del 28/12/2005 della Presidenza della regione siciliana
- D.P.C.M. 21/10/2003
- Circolare 346/stc/99
- Circolare 349/stc/99
- Standard di riferimento per le prove in situ e di laboratorio: UNI, CNR, EN, ISO, ASTM, BS, DIN, EUROCODICI
- Raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche A.G.I. 1977 e sulle prove geotecniche e da laboratorio del gennaio 1994.

2. Il progetto dovrà prevedere indagini in situ ed in laboratorio, queste ultime da realizzarsi a cura di imprese e laboratori ufficiali o autorizzati ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001, presenti nell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture come previsto dalle Norme tecniche approvate con D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008.



3. Le imprese che effettueranno i prelievi, le prove sui terreni e quant'altro necessario per indagare l'edificio, dovranno possedere i requisiti a norma di legge.
4. La tipologia e la quantità delle indagini verrà preliminarmente concordata tra il Tecnico incaricato ed il RUP, sulla base dei rilievi e delle osservazioni effettuate dal Tecnico incaricato.
5. Il progetto di indagine sarà costituito da una relazione tecnica, dall'elenco prezzi, dal computo metrico, dalle analisi delle voci non previste dal prezzo regionale, dal capitolato speciale d'appalto e dai grafici esplicativi dell'intervento (rilievi, localizzazione prelievi e punti di indagine, ecc.).
6. I risultati delle indagini effettuate dovranno essere riportati in una relazione esaustiva riguardo l'intera analisi ed in una documentazione grafica completa dell'immobile con dettagli strutturali in grado di consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad una analisi lineare o non lineare.

**Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n.81 del 2008)**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione e di direzione dei lavori, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
  - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
  - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi titolo.

*(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)*

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera \_\_\_\_\_), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

*(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)*

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:

a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. \_\_\_\_\_, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto \_\_\_\_\_, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera \_\_\_\_\_), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal sig. \_\_\_\_\_, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto \_\_\_\_\_, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera \_\_\_\_\_), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al

comma 2, lettera a), sono i medesimi previsti per la progettazione, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

#### ***Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)***

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- c) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

#### ***Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)***

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:

a) documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di **3** (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

b) a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .word, .xls, DXF o .DWG o .PLN, ecc., senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;

c) a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, firmata digitalmente;

d) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che con le modalità di cui alle precedenti lettere b) e c);

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alle precedenti lettere b) e c);

f) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo

informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alle precedenti lettere b) e c);

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato «CP»;

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

8. Il professionista si impegna infine a rispettare le seguenti **specifiche tecniche dichiarate in sede di offerta**:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

9. Ai fini della verifica ex art.26 D.Lgs. n.50/2016, il progetto dovrà essere redatto dal Tecnico incaricato in stretta aderenza alle specifiche tecniche dell'offerta valutata in sede di gara, per cui sono stati attribuiti i punteggi relativi, elencate al precedente punto.

Il Tecnico incaricato affidatario resta obbligato a redigere, ai fini dell'attività di verifica, apposita **"Relazione di coerenza"** del progetto all'offerta tecnica, da consegnare insieme al progetto, puntualizzando il rispetto delle Specifiche Tecniche proposte in sede di gara, evidenziando le Specifiche Tecniche inserite nel progetto di fattibilità tecnica economica/definitivo/esecutivo (elaborati progettuali necessari con le relative voci di elenco prezzi di computo metrico, prescrizioni, Capitolato Speciale di Appalto, P.S.C., Piano di manutenzione, ecc.).

#### **Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest'ultima.



#### **Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati, **sulla base dell'offerta del Tecnico incaricato**:

- a) **Progettazione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche:** complessivi giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto del servizio;
- b) **Esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche:** complessivi giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto di indagine;
- c) **Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e Progettazione definitiva:** complessivi giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del risultato delle indagini;
- d) **Progettazione esecutiva e P.S.C.:** complessivi giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo;
- e) **DL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,** secondo la tempistica discendente dalla normativa e dal contratto di appalto dei lavori
- f) **Pratiche catastali:** complessivi giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di collaudo

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

il termine previsto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola

prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati in relazione alle prestazioni connesse

all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità comprendono le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

7. I termini di cui al comma 6 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di un quarto del tempo contrattuale ed in ogni caso per oltre 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

9. Successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016. Solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato dall'Amministrazione committente previa validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

#### **Art. 9. (Penali)**

1. Qualora la tempistica dell'incarico di cui all'art. 8 c.2 venisse disattesa nello svolgimento di una o più prestazioni svolte dal Tecnico incaricato, il R.U.P., in occasione della liquidazione della parcella, applicherà la penale economica del 5% sull'importo complessivo della parcella da liquidare (IVA e CNPAIA esclusa).

2. Le penali per qualunque ritardo nelle *fasi di progettazione, direzione, esecuzione delle indagini sismiche, geofisiche, geognostiche* di cui all'articolo 8, comma 2 lett. a) e b), si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase (progettazione + direzione del servizio + esecuzione del servizio). Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'articolo 8, comma 2 lett a) e b), la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a oppure lettera b, per il quale si è verificato il ritardo.

3. Le penali per qualunque ritardo nella fase di *progettazione* di cui all'articolo 8, comma 2 lett. c) e d), si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase (progettazione di fattibilità tecnico economica + progettazione definitiva + progettazione esecutiva + coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione). Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'articolo 8, comma 2 lett c) e d), la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera c) oppure lettera d), per il quale si è verificato il ritardo.

4. Tutte le penali elencate nel presente articolo sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

6. Il ritardo in *fase di esecuzione* comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare

esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

6bis. Il ritardo per lo svolgimento delle pratiche catastali comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la prestazione.

7. Per ogni Specifica Tecnica progettuale individuata in sede di Offerta Tecnica, di cui alla lettera B.2), e poi disattesa in sede di progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, progetto esecutivo e/o direzione dei lavori e progettazione ed esecuzione delle indagini, dal Tecnico incaricato, il R.U.P., in occasione della liquidazione della parcella, applicherà la penale economica del 5% sull'importo complessivo della parcella da liquidare (IVA e CNPAIA esclusa). Tali penali si cumulano con le altre previste dal presente Contratto, anche ai fini della risoluzione del contratto di cui al comma 4.

8. In occasione della liquidazione della parcella, si applicherà la penale economica del 5% sull'importo complessivo della parcella da liquidare (IVA e CNPAIA esclusa) relativa alla progettazione (caso a)) o all'esecuzione (caso b)) qualora la tempistica degli adempimenti, di seguito elencati, venga disattesa:

- a) "Relazione di coerenza" di cui all'art. 6 c.9 del presente contratto;
- b) documentazione di cui all'art. 6 c.4 punti d), e) ed f) del presente contratto.

#### ***Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)***

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.



4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dal Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

#### **Art. 11. (Risoluzione del contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato:

- contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;
- non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;
- assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 5;



3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9 c.4;
- i) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), è stabilito il corrispettivo per onorari e spese, dei seguito riportato, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'Allegato «CP» e al successivo articolo 24, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016:

**A. Per servizi di ingegneria ed architettura, complessivamente**

€ \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A, derivante da:

A.1. Prestazioni progettuali e simili (progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva):

€ \_\_\_\_\_ a titolo di onorario oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A;

A.2. Prestazioni relative alla direzione lavori ed alla certificazione della regolare esecuzione:

€ \_\_\_\_\_ a titolo di onorario oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A.

A.3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

€ \_\_\_\_\_ a titolo di onorario oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A;

A.4. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

€ \_\_\_\_\_ a titolo di onorario oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A;

A.5. Progettazione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche:

€ \_\_\_\_\_ oltre I.V.A e C.N.P.A.I.A.

A.6. Direzione e certificazione della Regolare Esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche:

€ \_\_\_\_\_ oltre I.V.A e C.N.P.A.I.A.

A.7. Prestazioni per pratiche catastali:

€ \_\_\_\_\_ a titolo di onorario oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A.

A.8. Rimborso spese su prestazioni A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7:

€ \_\_\_\_\_ oltre I.V.A e C.N.P.A.I.A.

**B. Per esecuzione di indagini strutturali, geognostiche e geofisiche:**

€ \_\_\_\_\_ oltre I.V.A.

**IN TOTALE (A + B):**

€ \_\_\_\_\_

(in lettere: euro \_\_\_\_\_)

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «CP».

5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «CP».

6. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi, nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, come dalla distinta che segue, in sintonia con le previsioni del Decreto del Min. della Giustizia 17 giugno 2016:

- **ID Opera: E.20 Classe e Categoria I/c PRINCIPALE**  
importo dell'opera, pari ad Euro 250.000,00
- **ID Opera: S.04 Classe e Categoria IX/b SECONDARIA**  
importo dell'opera, pari ad Euro 100.000,00
- **ID Opera: IA.01 Classe e Categoria III/a SECONDARIA**  
importo dell'opera, pari ad Euro 25.000,00
- **ID Opera: IA.02 Classe e Categoria III/b SECONDARIA**  
importo dell'opera, pari ad Euro 60.000,00

- **ID Opera: IA.03 Classe e Categoria III/c SECONDARIA**

importo dell'opera, pari ad Euro 65.000,00

Importo complessivo stimato dell'opera **€ 500.000,00** oltre I.V.A

7. omissis

8. Considerato che i lavori oggetto delle prestazioni sono appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 95, comma 3, lettera b)), nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

9. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

**Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato «CP».

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'Allegato «CP»; sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione; a tal fine per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di

progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

5. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di esecuzione è adeguato esclusivamente nei casi di:

- a) varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente, se affidate al Tecnico incaricato;
- b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.

6. Nei casi di cui al comma 5, lettera a) il corrispettivo è definito utilizzando i parametri previsti per il calcolo del compenso per la redazione e la direzione delle varianti in corso d'opera di cui alla voce Qcl.07 oppure alle voci Qcl.07 e Qcl.08 della Fase C.I) Esecuzione dei lavori della tabella allegata al DM 17 giugno 2016, a seconda che la variante comporti o meno anche la modifica sostanziale del progetto;

7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

8. Gli adeguamenti di cui al comma 5 non trovano applicazione nei casi di cui al comma 4, e quando riguardano varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

9. Il Tecnico autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 114 del 2014, fornisce, a semplice richiesta della Stazione appaltante, copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione della variante all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

##### Fasi preliminari alla progettazione decorrenza dei termini

a.I) Progettazione, Direzione, esecuzione delle indagini strutturali

*approvazione del certificato di Regolare Esecuzione delle indagini strutturali: saldo dei relativi corrispettivi;*

##### Fasi di progettazione decorrenza dei termini

b.I) Progettazione definitiva comprensiva del Progetto di fattibilità tecnico economica

*approvazione tecnica del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo;*

b.II) Progettazione esecutiva

*approvazione del progetto esecutivo: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo;*

*dal verbale di consegna dei lavori: saldo del 20 per cento;*

b.III) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione art. 91 d.lgs. n. 81/2008

*approvazione del progetto esecutivo: saldo del relativo corrispettivo;*

##### Fasi di esecuzione decorrenza dei termini

c.I) Direzione Lavori e contabilità

*accettazione del certificato di ultimazione lavori: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo;*

*collaudo provvisorio: saldo del 20 per cento;*

c.II) Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008

*accettazione del certificato di ultimazione lavori: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo;*



*certificazione della regolare esecuzione: saldo del 20 per cento;*

Fasi post – esecuzione decorrenza dei termini

d.l) Pratiche catastali:

*a modifiche catastali effettuate: saldo del relativo corrispettivo.*

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1, decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

*(se già comunicati all'Amministrazione committente)*

5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: \_\_\_\_\_, sul quale è autorizzato ad operare il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_.

*(se non ancora comunicati all'Amministrazione committente)*

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all'articolo 16, comma 1 e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori, della polizza vera e propria, al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui allo stesso articolo 16, comma 4, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;

*(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)*

- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento provvede al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

#### **Art. 15. (Conferimenti verbali)**

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessario anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

4. Fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5 sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:

- a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo paesaggistico - storico - architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
- b) gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.

#### **Art. 16. (Garanzie)**

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a massimale pari al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 47.600,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, posto a base di gara, e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_, con un massimale di euro \_\_\_\_\_.

5. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro \_\_\_\_\_ mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 17. (Adempimenti legali)**

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita la comunicazione antimafia/informativa antimafia, (fino all'attivazione della Banca dati e comunque

fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo. (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'art. 80 co. 4, quarto periodo il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alla quale ha allegato n. \_\_\_\_\_ certificati di regolarità contributiva.

*(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)*

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

#### **Articolo 18. (Subappalto, prestazioni di terzi)**

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

*(se non è previsto il subappalto)*

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

*(in alternativa, se è stato previsto il subappalto)*

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_;
- d) \_\_\_\_\_.

#### **Art. 19. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.



6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Palermo ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012

8. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 20. (Prestazioni opzionali)**

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_ (oppure) presso la propria sede in \_\_\_\_\_. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

*(in alternativa)*

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.

*(in alternativa)*

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, il sig. \_\_\_\_\_, architetto/ingegnere, in qualità di \_\_\_\_\_.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, l'arch. Paola Maida.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico)**

1. Il professionista rinuncia espressamente all'istituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.

2. \_\_\_\_\_

#### **Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro **7** (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro **7** (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 24. (Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato «CP»)**

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.

2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai

sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.

3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato «CP» devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate. Il compenso della singola prestazione non è corrisposto in caso di mancata esecuzione di quest'ultima.

4. Le prestazioni complementari e accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato «CP», sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3 dell'allegato «CP», senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

5. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dell'allegato «CP», per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dell'allegato «CP» determinate mediante vacanze orarie restano fisse e invariabili nel loro importo per la singola prestazione selezionata ed eseguita, a prescindere dal tempo impiegato per la relativa esecuzione. Il relativo compenso non è corrisposto in caso di mancata esecuzione della singola prestazione.

#### **Art. 25. (Norme di comportamento)**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo

dell'1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l'articolo 9, commi 4 e 5, del presente contratto.

4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

#### ***Art. 26. (Disposizioni transitorie e finali)***

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

7. In ossequio al *Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale*, stipulato in data 28/12/18,:

1. Il tecnico incaricato dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattuite di cui all'intesa per la legalità, sottoscritta il 28/12/2018 con la prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile sul sito <http://prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono interamente riportate, e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il sottoscritto tecnico incaricato si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei servizi con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, il sottoscritto tecnico incaricato si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi, ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3. Il sottoscritto tecnico incaricato si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. Il sottoscritto tecnico incaricato si impegna a segnalare alla prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca



dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

6. Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7. Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
8. Il sottoscritto tecnico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto inadempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

9. Il sottoscritto tecnico incaricato dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 319 c.p., 319 bis C.P., 319 ter C.P. , 319 quater C.P. , 320 C.P. , 322 C.P. , 322 bis C.P. , 346 bis C.P. , 353 C.P. e 353 bis C.P.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione committente:

Il Tecnico incaricato:

## Sommario

<b>Art. 1. (Oggetto dell'incarico)</b> .....	3
<b>Art. 1bis. (Struttura operativa)</b> .....	4
<b>Art. 2. (Obblighi legali)</b> .....	5
<b>Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)</b> .....	5
<b>Art. 3bis. (Indagini strutturali, geognostiche e geofisiche)</b> .....	8
<b>Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n.81 del 2008)</b> .....	9
<b>Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)</b> .....	11
<b>Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)</b> .....	11
<b>Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)</b> .....	14
<b>Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)</b> .....	15
<b>Art. 9. (Penali)</b> .....	17
<b>Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)</b> .....	19
<b>Art. 11. (Risoluzione del contratto)</b> .....	20
<b>Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)</b> .....	21
<b>Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)</b> .....	24
<b>Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)</b> .....	26
<b>Art. 15. (Conferimenti verbali)</b> .....	28
<b>Art. 16. (Garanzie)</b> .....	29
<b>Art. 17. (Adempimenti legali)</b> .....	30
<b>Articolo 18. (Subappalto, prestazioni di terzi)</b> .....	31
<b>Art. 19. (Definizione delle controversie)</b> .....	32
<b>Art. 20. (Prestazioni opzionali)</b> .....	33
<b>Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)</b> .....	33
<b>Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico)</b> .....	34
<b>Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)</b> .....	34
<b>Art. 24. (Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato «CP»)</b> .....	35
<b>Art. 25. (Norme di comportamento)</b> .....	36
<b>Art. 26. (Disposizioni transitorie e finali)</b> .....	37